



Eugenio Binini

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI MASSA CARRARA - PONTREMOLI

Prot. N. 2577 /02/06

In riferimento all'istanza del 18.08.2006 con la quale il [redacted] nato a [redacted] il [redacted], battezzato nella Parrocchia di San Pietro Apostolo in Forno di Massa (MS) il [redacted] e residente in Massa (MS) in [redacted], chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue:

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno status personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n.675/1996;

VISTO

l'art.2 § 7 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 settembre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

il parroco della parrocchia di "San Pietro Apostolo" in Forno di Massa (MS) ad apporre a margine dell'atto di Battesimo di [redacted], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione:

“In forza del Decreto dell’Ordinario diocesano, in data 26.08.2006, si annota che [redacted] nato a Massa (MS) il [redacted] e battezzato nella parrocchia di “San Pietro Apostolo” in Forno di Massa (MS) il [redacted], ha manifestato la volontà di non fare più parte della Chiesa cattolica”.

Si fa presente che l’annotazione di cui sopra comporta per l’interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall’incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr.cann.874 §1 e 893 §1);
- necessità della licenza dell’Ordinario del luogo per l’ammissione al matrimonio canonico (cfr. can.1071 § 1,n.5);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr.can.1184 § 1,n.1);
- esclusione dai sacramenti (cfr.cann.1331 § 1,n.2 e 915).

Dato in Massa, oggi 26 agosto 2006

Il Cancelliere Vescovile
Mons. Giulio Rossi

Giulio Rossi



L’Ordinario Diocesano
P. Dario Ravera

Dario Ravera